

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE
FIRENZO MAROLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
MORA ed altri: Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2663);	
ICHINO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706);	
ZANONE: Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854)	13
PRESIDENTE	13, 36, 38, 39, 40
FELISETTI LUIGI DINO	40
FERRARI MARTE	37, 40
GARGANO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	39
ICHINO PIETRO	36
PICCINELLI ENEA, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	32, 38
RICCI RAIMONDO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	34, 39, 40

La seduta comincia alle 9,45.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Mora ed altri: Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2663); Ichino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706); Zanone: Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mora, Carta, Gitti, Del Rio, Orione, Meneghetti, Fio-

ri Giovannino, Marabini, Sabbatini, Tassone, Stegagnini, Cattanei, Armella, De Cinque, Ferrari Silvestro, Moro, Amabile, Zurlo e Ciannamea: « Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense »; di iniziativa dei deputati Ichino, Maroli, Ferrari Marte, Minervini, Olcese, Gianni, Bozzi, Reggiani, De Cinque, Felisetti, Martorelli, Piccinelli, Ramella, Ricci, Sabbatini e Salvatore: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense, e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge »; e di iniziativa del deputato Zanone: « Modifica all'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense ».

Gli onorevoli Piccinelli e Ricci, rispettivamente per la XIII e la IV Commissione, hanno facoltà di svolgere la relazione.

ENEAS PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. L'applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, contenente norme di riforma del sistema previdenziale forense ha dato luogo a vari dubbi interpretativi relativi anche al regime transitorio previsto dalla legge e ad un nutrito contenzioso in atto tra la cassa di previdenza ed i suoi iscritti. Un gruppo di colleghi delle Commissioni IV e XIII della Camera ha ritenuto opportuno presentare la proposta di legge, di cui il primo firmatario è l'onorevole Ichino, che oggi è al nostro esame, allo scopo di apportare alla legge di riforma quelle modifiche formali indispensabili a fugare ogni perplessità. Prima fra esse quella relativa alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge la quale stabilisce che i contributi assicurativi sui redditi prodotti nell'anno antecedente alla sua entrata in vigore ed in quelli precedenti sono dovuti, per i redditi superiori ai sei milioni, nella misura del 10 per cento.

Poiché la legge è entrata in vigore nel 1980, l'unica interpretazione possibile è quella che esclude l'applicabilità della norma ai contributi dovuti per quell'anno,

nonostante che, in patente contraddizione con la norma successiva, il primo comma dello stesso articolo stabilisca che i contributi nella nuova e superiore misura siano dovuti solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge — cioè dal 1981 — e la effettiva intenzione del legislatore fosse stata quella di lasciare inalterato il regime vigente per il periodo antecedente non già all'approvazione, bensì alla effettiva applicazione della legge.

Sembra pertanto opportuno chiarire, in forma autentica, che i contributi sui redditi prodotti nel 1980 sono dovuti, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento per le aliquote relative ai redditi inferiori ai sei milioni di lire.

La modifica proposta dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, invece, ha lo scopo di evitare che vengano privati del diritto alla pensione di reversibilità i congiunti degli avvocati che avevano già compiuto i 40 anni di età al momento della istituzione della Cassa. Sarebbe, infatti, anacronistico ed ingiusto che una norma, com'è appunto l'articolo 7 della legge n. 576, voluta per evitare la corresponsione della pensione — e quasi sempre di una seconda pensione — ai superstiti di avvocati iscritti in tarda età, dopo aver esercitato la professione alle dipendenze di enti pubblici o dopo aver espletato altre attività, privasse della pensione di reversibilità i congiunti degli avvocati che, iscritti da tempo all'albo, avessero già compiuto i 40 anni al momento dell'istituzione della Cassa. Una elevazione di qualche anno del limite di età indicato nel provvedimento potrebbe essere auspicabile onde evitare che professionisti, i quali hanno esercitato altre attività sino all'inizio dei quaranta anni e l'attività forense per molti anni, possano lasciare le famiglie con pensioni di reversibilità miserrime. Pensiamo, comunque, che questo aspetto del problema possa essere esaminato in sede di una eventuale discussione sulla ricongiunzione tra il sistema previdenziale generale e quello per i professionisti.

Accanto alle proposte di modifiche e correzioni contenute nella proposta di legge n. 2706, che si riferiscono prevalentemente alla fase transitoria di applicazione della riforma della previdenza forense, alcune altre modifiche e norme interpretative appaiono urgenti e tali da semplificare l'attuazione della riforma stessa. Ci permettiamo, pertanto, di sottoporle alla vostra attenzione anche perché esse mirano ad accogliere le richieste di tutti gli interessati ed a meglio chiarirne la portata ed il significato. Sempre all'articolo 7 della legge n. 576, sembra necessario introdurre due precisazioni: una atta ad evitare che il termine usato dal legislatore (« pensione percepita dal defunto ») possa ingenerare il dubbio che l'ammontare della pensione per gli avvocati ultrasessantacinquenni, iscritti all'albo, venga calcolato sulla prevista riduzione di due terzi invece che sull'intero ammontare e, l'altra, che la pensione non sia inferiore al trattamento minimo. Così come sembra opportuno chiarire che le pensioni di reversibilità spettano sempre ai superstiti e quelle indirette ai superstiti di chi non ha richiesto la restituzione dei contributi versati e sia stato iscritto alla cassa per un numero di anni non elevato, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima dei tre anni anteriori al decesso, periodo necessario a maturare il diritto alla reversibilità nell'assicurazione obbligatoria.

Al fine, poi, di eliminare una stridente sperequazione fra i pensionati e gli iscritti in attesa di ricevere la pensione che, a parità di contribuzione, riceverebbero, in base alla disciplina vigente, una diversa pensione, a seconda che proseguano o meno nell'attività professionale, e tenuto conto anche della diminuita capacità contributiva dei pensionati ultrasessantenni, sembrerebbe opportuno fissare all'articolo 10 l'entità dei contributi da essi dovuti nella misura del 3 per cento del reddito, con esonero, però, dal pagamento del contributo minimo soggettivo previsto dalla legge n. 576.

Sempre ai fini perequativi appare opportuno aggiungere un comma all'articolo 11 della legge di riforma per sancire l'obbligo per i pensionati che proseguano l'attività professionale, di pagare anche il contributo integrativo del 12 per cento del volume degli affari, precisando nel contempo che tale contributo non è soggetto (per nessuno degli iscritti), né all'IRPEF, né all'IVA e può essere detratto dai redditi professionali.

Precisazione che, in realtà, non sembrerebbe necessaria ed appare, ad un attento esame della legge, chiaramente pleonastica. Una assurda interpretazione del Ministero delle finanze, il quale ha ritenuto che il contributo integrativo sia assoggettabile ad IVA, la rende però opportuna; essa ha valore di interpretazione autentica.

Onde evitare l'insorgere di gravi problemi finanziari appare per la cassa necessario modificare anche l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge, stabilendo che l'ammontare delle pensioni già liquidate debba rimanere fisso nella misura in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge, non già con le rivalutazioni intervenute (come recita il testo della legge), ma « con le rivalutazioni dovute fino e non oltre il 31 dicembre 1979 ».

Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che ai pensionati in epoca anteriore al 1982 debbano essere riconosciute, non solo le rivalutazioni già autorizzate, ma quelle successive, anteriori e posteriori al 31 dicembre 1980 e sino al 31 dicembre 1981. Con la conseguenza che una rivalutazione per l'anno 1981 costituirebbe, ex legge 3 settembre 1975, una duplicazione della rivalutazione già riconosciuta dalla legge n. 576.

All'ordine del giorno delle Commissioni è iscritta anche la proposta di legge Mora ed altri n. 2663, con la quale — ritenendo che i diritti e le legittime aspettative degli avvocati più anziani siano stati frustrati dalla legge n. 576 del 1980 — si propone che l'attività professionale svolta antecedentemente al 1952, anno di costituzione della Cassa, sia valutata non solo ai

fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità ma anche a quello del computo dell'entità della pensione.

A prescindere dal fatto che nessun onere è previsto, dalla proposta di legge, a carico degli iscritti all'albo, precedentemente all'anno 1952, per il riscatto di tale periodo, è necessario mettere in evidenza tre punti. Il calcolo dei periodi riscattati ai fini del computo dell'entità della pensione di anzianità non è previsto dalla generalità degli altri sistemi pensionistici. L'accoglimento della proposta, anche prevedendo la retrodatazione, previo versamento dei contributi, comporta oneri rilevanti ed ancora non quantificanti, anche se è possibile ritenere che gli interessati assommino a diverse migliaia (si tratta dei nati fra il 1912 e il 1926 e cioè, precisamente, di un quarto degli iscritti, che sono 9.260). Pur essendo non rilevante il numero di coloro, già iscritti al disciolto ente di previdenza, che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la Cassa ritiene estremamente difficile poter reperire i dati relativi ai versamenti effettuati.

Ciò detto, sembrerebbe quindi opportuno rinviare l'esame della proposta di legge in parola a quando sarà stata compiuta una prima sommaria verifica sulla base delle dichiarazioni già presentate ai sensi degli articoli 17 e 13 della legge n. 576 e saranno stati compiuti i necessari calcoli attuariali. Inoltre sembrerebbe opportuno valutare se sia più logico e più giusto utilizzare gli eventuali avanzi di gestione a questi fini o a quelli dell'aumento della percentuale dell'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale, prevista per il computo dell'ammontare della pensione.

Nel frattempo questa proposta di legge potrebbe rimanere iscritta all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Debbo esprimere, infine, parere nettamente contrario sulla proposta di legge n. 2584 presentata dall'onorevole Zanone, con la quale si propone di esonerare dall'obbligo di iscrizione alla Cassa gli avvocati iscritti a forme obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subor-

dinato, pubblico o privato, o comunque di altra attività esercitata.

Apparentemente sembra proporsi la esclusione della ingiustificata duplicazione non solo di due contribuzioni obbligatorie ma, soprattutto, di due pensioni, in sintonia, sia con la evoluzione della legislazione in materia, sia con i principi recentemente riaffermati anche dalla Commissione lavoro nell'esaminare, in sede referente, la riforma pensionistica.

In realtà in questo caso più che di duplicazione di pensioni si tratta di somatoria di trattamenti pensionistici per attività diverse esercitate *part times* ma, soprattutto della necessità di non esonerare dall'obbligo della solidarietà gli appartenenti ad alcune categorie, che in realtà beneficiano di elevati ed elevatissimi redditi dell'attività forense.

RAIMONDO RICCI, *Relatore per la IV Commissione*. Condivido le osservazioni e le proposte fatte dal collega onorevole Piccinelli. Quindi la mia relazione non potrà che limitarsi ad una breve integrazione su taluni aspetti che ritengo opportuno richiamare all'attenzione delle Commissioni.

Il primo di questi aspetti riguarda l'applicazione della legge 27 settembre 1980, n. 576, riguardante la riforma della previdenza forense. Tale riforma ha dato luogo più che altro a delle osservazioni di carattere tecnico, e per taluni aspetti anche formali, che hanno reso necessario l'intervento legislativo che noi stiamo per adottare. Pur essendo sempre valide la filosofia e le scelte adottate dalla legge n. 576, si è avvertita la necessità di un aggiustamento di quella normativa. Tale necessità è scaturita dalla concreta applicazione della legge n. 576 fino a questo momento e dagli effetti positivi che si potranno raggiungere con la stessa (dopo le modifiche a cui si è fatto cenno).

Detto questo, non ripercorrerò i termini della proposta di legge Ichino ed altri alla quale, assieme al collega Piccinelli, penso ci si debba riferire come testo base e dirò soltanto che le proposte di aggiustamento dell'articolato hanno in-

contrato la concordanza dei due relatori che presenteranno, quindi, degli emendamenti definiti insieme sin nei dettagliati e che strutturano il provvedimento in sei articoli tra i quali il più importante è l'articolo 2 che contiene i 20 punti sui quali si è già soffermato il collega Piccinelli.

Il primo degli emendamenti concordati modifica il titolo del provvedimento ed è quindi un aggiustamento di carattere meramente formale. L'articolo 3 riapre i termini per la retrodatazione, mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono una rivalutazione del fondo di solidarietà per gli avvocati e i loro familiari, previsto dalla legge n. 798 del 1965. In particolare, si vuole stabilire che il contributo di carattere assistenziale, che può essere assegnato a quei professionisti che non godono di una pensione, è ragguagliato ad un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia; il che significa che rispetto alla attuale misura mensile del contributo che è di 150 mila lire, si ha una rivalutazione fino ad un dodicesimo, cioè pari a 300 mila lire. Inoltre, per consentire la prosecuzione nel tempo di queste forme assistenziali, la cui ragion d'essere è sostanziale, si stabilisce che il fondo messo a disposizione anno per anno è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa; cosa, questa, che oltre a portare il fondo attuale da 260 ad 800 milioni, consente un suo costante adeguamento alla svalutazione monetaria. Con l'articolo 6 si chiede l'immediata entrata in vigore della legge al fine di rendere subito operante, con le presenti integrazioni, la previdenza forense nel suo complesso.

Senza soffermarmi sul disposto dell'articolo 1 del provvedimento, che contiene aggiustamenti di carattere formale necessari per eliminare errori contenuti nella legge n. 576, desidero ritornare per un momento sull'articolo 2 al fine di sottolineare l'importante modifica che esso apporta all'articolo 12 della legge del 1980. Al punto 11 dell'articolo 2 nel testo proposto dai due relatori, si stabilisce che

il fondo di garanzia a carico della Cassa — che deve essere pari a due anni di pensione da erogare — può essere accantonato non solo in contanti, ma anche in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in modo tale che non si abbia nella conservazione una depauperazione del fondo medesimo.

Un altro argomento su cui desidero soffermarmi è la modifica dell'articolo 29 della legge del 1980, cioè la riapertura dei termini per la retrodatazione dell'iscrizione ed il sistema di pagamento del contributo. Resta fermo che tale pagamento deve avvenire in unica soluzione, ma non più a decorrere dalla scadenza di legge, bensì dal momento in cui — ed entro un termine di sei mesi — avviene la comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa; e questo al fine di rendere certi i termini della decorrenza stessa. Come ho detto prima, la riapertura dei termini per la retrodatazione è prevista dall'articolo 3 proposto dai relatori; con esso si stabilisce, inoltre, che chi si avvale di tale diritto è obbligato a corrispondere un contributo pari a 600 mila lire — e non più a 400 mila come previsto dall'articolo 29 della legge n. 576 — per far sopportare un maggior onere a chi non è stato diligente.

Un altro aspetto importante del provvedimento è quello relativo alle pensioni di inabilità, di reversibilità e indirette. In particolare, per quel che riguarda le pensioni di reversibilità, si è ritenuto opportuno stabilire che il calcolo di esse deve avvenire sulla base della pensione diretta maturata dal defunto senza le decurtazioni previste dalla legge ancora oggi in vigore, al fine evidente di salvaguardare i superstiti.

Non penso di dover aggiungere altro anche perché le questioni sul tappeto verranno riaffrontate dettagliatamente nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli e degli emendamenti. Desidero solo richiamare l'attenzione delle Commissioni sul fatto positivo rappresentato dall'accordo raggiunto dai relatori dopo un ampio ed approfondito dibattito cui

hanno partecipato, in quanto da noi consultati, i rappresentanti della Cassa e dopo il confronto avvenuto nel congresso di Rimini indetto dal Consiglio nazionale forense, con l'intera categoria degli avvocati. Le proposte di soluzione dei problemi cui si è pervenuti hanno, come è già stato detto, una portata limitata ma consentono ugualmente — superate alcune questioni di carattere interpretativo — di portare a regime, in modo concreto e senza discrasie, la normativa approvata nel 1980 che conserva il suo valore di scelta fondamentale ai fini del riordino complessivo del settore previdenziale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIETRO ICHINO. Intervengo brevemente per confermare — come del resto era ovvio — il consenso del gruppo comunista sulla proposta di legge che i relatori propongono di adottare come testo base per la discussione degli articoli. Essa, com'è noto, è stata presentata dai rappresentanti di tutti i gruppi politici e corrisponde, quindi, ad una intenzione unitaria di perfezionamento di quella che è stata e resta una legge-pilota nel campo della previdenza per i liberi professionisti: la prima di una serie di altre leggi di analogo contenuto, relativamente ad altre Casse di previdenza.

Nei primi mesi della sua applicazione tale legge ha dimostrato la necessità di alcuni aggiustamenti soprattutto per quel che riguarda la disciplina transitoria.

Sono d'accordo sul parere contrario espresso dall'onorevole Piccinelli sulla proposta di legge dell'onorevole Zanone. Infatti quest'ultimo provvedimento non risponde ad esigenze analoghe a quelle che vengono affrontate in sede di riordino del sistema pensionistico generale per i lavoratori dipendenti (cioè alla disciplina del cumulo di pensioni spesso integrate al minimo maturato attraverso periodi di lavoro successivi), ma in esso si profila l'ipotesi di una sola persona fisica che contemporaneamente esercita più attività di carattere professionale o lavoro dipen-

dente. Quindi ci si trova dinanzi ad una persona che presumibilmente produce nello stesso periodo di tempo più redditi e su questi redditi contribuisce alle rispettive gestioni previdenziali.

Si osserva che la Cassa di previdenza per i liberi professionisti è basata sul principio del contributo minimo che finanzia il trattamento minimo; quindi l'integrazione al minimo, nel caso dei liberi professionisti, ha carattere previdenziale, cioè i liberi professionisti hanno raggiunto il diritto alla pensione minima con il versamento del contributo minimo. Ne deriva che pensioni di questo tipo possono cumularsi, e che i rapporti, squisitamente previdenziali, possono tra loro procedere parallelamente.

Parimenti sono d'accordo con l'onorevole Piccinelli sul rinvio dell'esame della proposta di legge Mora ed altri in quanto in essa non è prevista la copertura finanziaria. Si tratta di un problema molto delicato e che non può essere risolto semplicemente addossando alla Cassa oneri non corrispondenti a contributi versati.

Inoltre condivido gli emendamenti preannunciati dal relatore anche se debbo fare qualche rilievo sulla funzione assistenziale della Cassa. Infatti su questo punto credo che sia opportuna una breve riflessione e acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali in relazione alla coerenza degli emendamenti preannunciati rispetto alla linea di riforma dell'assistenza.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento relativo alla imponibilità del contributo integrativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'IRPEF vorrei rilevare un dato curioso. Ricordo, infatti, che questa modifica era stata inserita nella legge di riforma per la Cassa dei geometri, ma era stata soppressa dal Senato in quanto ritenuta superflua. Ora debbo sottolineare che tale modifica non è assolutamente superflua in quanto, in assenza della stessa, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il contributo integrativo dovesse essere considerato imponibile ai fini dell'IVA. Tale orientamen-

to aveva ed ha determinato una serie di problemi insolubili per i liberi professionisti in quanto il contributo integrativo va calcolato sull'ammontare dell'imponibile IVA della parcella. Si determina così un circolo vizioso inaccettabile e stupisce che l'amministrazione finanziaria non si sia accorta di questa contraddizione e abbia praticamente posto i liberi professionisti nella condizione di non poter avere le scritture contabili in regola. Infatti, ci sarà sempre una differenza fra l'imponibile IVA derivante dalle parcelle e quello derivante dal calcolo IVA. Pertanto, ripeto, si impone — così come ha sottolineato il relatore Piccinelli — una precisazione con una modifica normativa. Tale nuova norma assumerà necessariamente carattere generale e quindi varrà anche per le altre Casse (quella degli ingegneri, degli architetti, dei geometri).

Inizialmente, secondo le intenzioni dei vari gruppi parlamentari, i testi delle normative riguardanti la Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori e quella dei geometri dovevano risultare identici. Ma durante l'esame successivo sono state apportate correzioni, anche se solo formali. Tali correzioni si possono anche accettare ma è augurabile che entro questa legislatura si arrivi al varo di una normativa uniforme in materia. Ciò è necessario non solo per amore di una logica astratta ma anche perché in tal modo si ha un valore di corrispondenza formale tra i vari provvedimenti legislativi. Da ultimo ciò consentirà una riforma pensionistica più chiara, una maggiore certezza del diritto, una garanzia e una perequazione di trattamento previdenziale fra tutti i liberi professionisti.

MARTE FERRARI. Le varie considerazioni e il tipo di problematiche che sono emerse nel dibattito non possono non indicare l'opportunità di un'ampia riflessione, anche per i riflessi di carattere funzionale che possono assumere le varie Casse di previdenza.

Non voglio richiamare nei particolari quanto il gruppo socialista aveva sostenuto al momento della definizione della leg-

ge; dirò soltanto che esso aveva manifestato la propria volontà di creare casse di previdenza private che accogliessero soltanto categorie professionali — quali ad esempio i geometri e le ostetriche — che esercitano esclusivamente un'attività lavorativa in forma autonoma senza godere di altre forme assicurative. La Commissione lavoro ha inteso imprimere una svolta rispetto al passato in ordine alle casse previdenziali operanti nei settori professionali, costruendo un sistema non più burocratico ed estensibile a tutte le categorie, abbracciando anche quelle prima escluse dall'assicurazione previdenziale. La proposta di legge che si occupa di questi aspetti del problema è però ferma al Senato mentre dovrebbe procedere speditamente nel suo iter, consentendo l'estensione di determinati diritti anche a certi professionisti, dato che i problemi assistenziali investono tutte le categorie.

Per tutte queste ragioni riteniamo che sia necessario un ulteriore approfondimento della problematica contenuta nelle proposte di legge all'ordine del giorno. Il relatore, onorevole Piccinelli, ha fatto presente l'opportunità di rinviare il dibattito su alcuni punti specifici, quale quello del riscatto degli anni precedenti all'iscrizione. Su questo problema della ricongiunzione vorrei si facesse subito chiarezza perché non è possibile pensare ad una ricongiunzione fatta seguendo i criteri propri delle casse di previdenza dei professionisti, ma seguendo, al contrario, quelli propri delle casse previdenziali dei lavoratori dipendenti. Già a partire dalle proposte di legge al nostro esame potremmo, se intendiamo accogliere il principio corretto della pensione unica, fare dei passi avanti nella sua definizione.

Un altro tema da approfondire è quello della esclusione o meno di coloro che svolgono un'attività dipendente. Noi ritenevamo che si dovesse seguire, per l'appunto, il criterio dell'esclusione: invece, in sede di Commissione si è stabilito che, anche chi svolge un lavoro subordinato può iscriversi alla cassa di previdenza forense.

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Per quel che riguarda la richiesta di disabbinamento della proposta di legge n. 2663, dico subito che non sono d'accordo. Infatti non possiamo dire a chi era disposto a pagare il contributo previsto relativamente agli anni precedenti che intendiamo rinviare perché non è prevista la necessaria copertura, essendo chiaro che gli interessati stessi devono necessariamente contribuire a coprire le uscite. In altri termini, ritengo che deve essere ammessa la possibilità di pagare il riscatto anche se l'attività professionale è stata esercitata in periodi precedenti alla istituzione della cassa. Inoltre sono contrario allo stralcio della proposta di legge Mora ed altri perché il fatto stesso di rinviarne l'esame darebbe vita ad una legislazione farraginosa. La strada da seguire, al contrario, dovrebbe essere quella che ci porti alla definizione di una legislazione il più possibile organica e completa.

Per quel che riguarda l'andamento dei nostri lavori, non mi sento di poter esprimere un parere perché non ho avuto modo di vedere gli emendamenti anche se ho ascoltato l'illustrazione fattane dai relatori, ma non ritengo che sia possibile giungere ad un'approvazione rapidissima del provvedimento. Inoltre, sarà necessario riflettere bene sulla questione relativa alle iscrizioni alla cassa dopo il quarantesimo anno di età. Chi ha affrontato questo argomento è avvocato e sa bene come la professione si svolga, quando essa effettivamente inizia e quale sia il necessario periodo di transizione che deve trascorrere per il vero decollo. Spesso il quarantesimo anno di età non segna l'inizio della attività autonoma professionale; e non dimentichiamo che con la legge n. 576 del 1980 noi abbiamo stabilito che il diritto alla pensione matura dopo trent'anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Pertanto, se prendiamo come base di partenza il quarantesimo anno di età, il diritto alla pensione maturerebbe a settant'anni. Inoltre coloro che si iscrivono alla cassa dopo il quarantesimo anno di età non hanno di-

ritto alle pensioni di inabilità, di invalidità e di reversibilità per i familiari. Sarebbe, quindi, opportuno individuare, dopo un accurato approfondimento, un meccanismo che consenta di evitare queste ingiustizie, prendendo, ad esempio, come punto di partenza la norma relativa al minimo di quindici anni di iscrizione, fermo restando il principio del compimento dei sessantacinque anni.

Concludendo, visti i numerosi problemi che restano da risolvere, propongo che venga nominato un Comitato ristretto al fine di giungere alla elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge sul quale le Commissioni riunite più proficuamente potranno lavorare. Suggesto questo anche perché i relatori hanno detto di essersi consultati fra di loro in merito alla portata del provvedimento e che quindi non reputano necessaria la costituzione di un Comitato ristretto, ma io non posso non rilevare che questo modo di procedere è tutt'altro che corretto e democratico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ENEA PICCINELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito che hanno apportato un notevole contributo ai fini della soluzione dei problemi connessi alle proposte di legge al nostro esame. Per questa ragione la mia replica sarà molto breve.

Vorrei precisare, rispondendo all'onorevole Marte Ferrari, che a me non sembra assolutamente opportuna la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento perché i due relatori hanno già compiuto l'indispensabile lavoro di coordinamento e perché la normativa in oggetto riveste carattere di urgenza (dato il ritardo con cui è arrivata al nostro esame) per la concreta attuazione della legge n. 576.

In particolare, per quanto riguarda la questione relativa a quegli avvocati che si iscrivono all'albo dopo i 40 anni di

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

età, debbo dire all'onorevole Marte Ferrari che il problema indubbiamente esiste. Nella legge n. 576 era stata introdotta una norma che prevedeva l'esclusione della corresponsione della pensione indiretta ai superstiti degli avvocati iscritti dopo aver compiuto i 40 anni onde evitare che cittadini i quali avevano esercitato un'altra professione fino a tarda età, iscrivendosi, dopo il raggiungimento della pensione, all'albo degli avvocati potessero in pochi anni ottenere la pensione indiretta per i superstiti. Tuttavia il problema rimane aperto anche se abbiamo chiarito che esso non riguarda più le pensioni di reversibilità. Il problema rimane aperto in quanto vi possono essere delle persone che si iscrivono all'albo intorno ai 40 anni di età per cause indipendenti dalla loro volontà e che, morendo dopo 20 o 25 anni di iscrizione alla Cassa lasciano i superstiti senza alcuna pensione. Proprio per tale motivo sarei stato dell'opinione che un emendamento in questa sede fosse opportuno. Fatto sta che non si è raggiunto un accordo né fra i relatori né fra i vari gruppi. Da ciò il mio riferimento alla eventuale modifica da apportarsi in sede di ricongiunzione fra le varie attività professionali o ad una modifica da tenere presente nel momento in cui il Parlamento affronterà il problema di una legge-quadro sulla previdenza per tutte le categorie professionali.

Concludendo, ricordo che fra i vari emendamenti preannunciati vi è anche quello di correzione meramente materiale (citato dall'onorevole Ricci) riferentisi al quarto comma degli articoli 10, 11 e 14, nonché quello al quarto comma dell'articolo 22 riguardante la posizione previdenziale dei parlamentari europei.

PRESIDENTE. Debbo informare le Commissioni che ho presentato, proprio con riferimento al problema della ricongiunzione, una proposta di legge riguardante tutte le categorie dei professionisti. In tale provvedimento ho escluso la possibilità di un pensionamento anticipato prima dei 35 anni di età di contribuzione.

RAIMONDO RICCI, Relatore per la IV Commissione. Ribadisco che il provvedimento al nostro esame rappresenta una legge di «aggiustamento» della normativa attuale, all'interno della quale non abbiamo ritenuto di introdurre delle modifiche sostanziali rispetto al 1980.

Anch'io sono d'accordo con l'onorevole Piccinelli sull'inopportunità della costituzione di un comitato ristretto che altro non farebbe che prolungare l'iter legislativo di una normativa urgente soprattutto per gli aspetti della retrodatazione, dell'IRPEF e dell'IVA. D'altra parte tutte le categorie degli avvocati hanno sollecitato una rapida approvazione di questa legge in un congresso a Rimini.

Problematiche diverse, in particolare quelle contenute nella proposta di legge Mora ed altri potranno essere esaminate e discusse in un momento successivo. In materia, poi, ci riserviamo di presentare un ordine del giorno.

Concludo proponendo che le Commissioni esaminino ed approvino in linea di principio gli emendamenti che sono stati preannunciati; dopo di che gli stessi saranno inviati alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio per i prescritti pareri.

MARIO GARGANO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo condivide il contenuto della proposta di legge n. 2706, Ichino ed altri perché, indipendentemente dall'interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1980, consente di eliminare il gravoso contenzioso esistente tra professionisti e cassa di previdenza.

Il Governo, inoltre, concorda con la proposta di disabbinamento del provvedimento n. 2663 perché, anche se opportuna nel merito, potrebbe indurre squilibri gestionali nella cassa dal momento che non è prevista la copertura. Con riferimento, poi, a tutti gli altri problemi presi in considerazione, anche il Governo riterrebbe opportuna una pausa di riflessione, non avendo avuto modo di valutare gli emendamenti preannunciati dai relatori. In questo senso sarebbe accoglibile la proposta

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

del collega Ferrari di costituire un Comitato ristretto. Tuttavia, siccome il Governo non intende porre alcun intralcio all'*iter* del provvedimento e dato che esso dovrà essere vagliato dalle Commissioni preposte all'espressione del parere, non formalizza una richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Marte Ferrari di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, sulla quale i relatori si sono dichiarati contrari.

(È respinta).

Pongo in votazione la proposta dei relatori di procedere al disabbinamento della proposta di legge Mora ed altri n. 2663, e di procedere nella discussione delle proposte di legge nn. 2706 e 2854, favorevole il Governo.

(È approvata).

MARTE FERRARI. Così come avevo già detto di essere contrario al disabbinamento testé votato, dichiaro anche il mio disaccordo sulla scelta della proposta di legge n. 2706 quale testo base per la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei relatori di assumere come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2706, Ichino ed altri, favorevole il Governo.

(È approvata).

MARTE FERRARI. Chiedo il rinvio della discussione per potere avere il tempo ed il modo di valutare gli emendamenti presentati dai relatori il cui testo è stato distribuito soltanto questa mattina.

LUIGI DINO FELISETTI. Ritengo fondata la proposta testé avanzata dal collega Ferrari perché deve essere sempre possibile consentire a chi lo ritiene necessario di valutare gli emendamenti presentati. Come il collega Ferrari diceva, infatti, le proposte di modifica suggerite dai relatori sono state portate a conoscenza delle Commissioni riunite soltanto questa mattina: è necessario, pertanto, avere il tempo per valutarle, per cui aderisco alla proposta di rinvio della discussione.

RAIMONDO RICCI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rendo conto perfettamente che, dal punto di vista metodologico, è necessario accogliere la proposta del collega Ferrari, sottoscritta dal collega Felisetti. D'altra parte, gli emendamenti proposti hanno una portata limitata ed un carattere tecnico per cui la loro valutazione non richiederà molto tempo. Potremmo, perciò, rispondendo così ad una esigenza prospettata, oltre che dai colleghi Ferrari e Felisetti, anche dal Governo deliberare un rinvio breve per non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni resta stabilito di rinviare il seguito della discussione a giovedì 24 giugno alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO